

Gallizia Francesco, Giuseppe e Margherita Notai

Tel. 02.869.29.79 - Fax 02.864.52.720

20123 Milano - Via Cappuccio, 16

C.F. e P.iva 01793590157

fgallizia@notariato.it

Milano 12 aprile 2011

Certifico io sottoscritto Dr.Francesco Gallizia Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che sulla base dei controlli effettuati e della documentazione esaminata risulta che

il "PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI - ONLUS" come tale riconosciuta con decreto Regione Lombardia n.9363 del 28 agosto 2007, con sede in Milano in Via delle Camelie n.12, iscritta al Registro delle Persone giuridiche private presso la Regione Lombardia al N.ro 5412 in data 7 aprile 2001, R.E.A. 1660523, C.F.8006210152, è stato eretto con in Ente Morale con riconoscimento della personalità giuridica, in forza di Regio Decreto 26 aprile 1866, con approvazione dello statuto organico 5 marzo 1866 che si allega in copia;

il Presidente legale rappresentante dell'ente è l'AVV.GIOVANNITESTORI nato a Milano il 22 novembre 1932, residente a Milano in Piazza San Ambrogio n.14, C.F.TST GNN 32S22 F205G,




STATUTO ORGANICO
DEL
PIO ISTITUTO DI MATERNITÀ

E DEI
RICOVERI PEI BAMBINI LATTANTI

IN MILANO

Stato approvato con Regio Decreto

in data 26 Aprile 1866.



MILANO

Tip. Domenico Salvi e C.
Via Larga N 19

1866

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno:

Viste le deliberazioni 17 Marzo 1864 e 10 Dicembre 1865, della Società fondatrice dell'Opera Pia di Maternità e dei Ricoveri per i Bambini Lattanti e Slattati in Milano, per la erezione in Corpo morale della Opera Pia stessa e per l'approvazione del suo Statuto Organico,

Vista la legge 3 Agosto 1862 ed il Regolamento 27 Novembre dello stesso anno,

Avuto il parere del Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

E autorizzata la erezione in Corpo morale dell'Opera Pia di Maternità e dei Ricoveri per i Bambini Lattanti e Slattati istituita in Milano da una Società di Benefattori.

E approvato il qui unito Statuto organico per la detta Opera Pia in data 5 Marzo 1866, che d'Ordine Nostro sarà vidimato dal Ministro dell'interno, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze, addì 26 Aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE

Il Ministro CHIAVES

STATUTO ORGANICO
della
PIA OPERA DI MATERNITÀ E DEI RICOVERI

pei bambini lattanti e slattati

IN MILANO

Titolo Primo

Carattere e scopo dell'Opera Pia di Maternità

Art. 1.º

Il Pio Istituto di Maternità ha per iscopo di agevolare alle madri oneste e povere l'allattamento e l'allevamento de' proprj bambini, onde non rimangano privi dell'opportuna custodia.

A tale intento vengono aperti in varj quartieri della città, ed anche presso i grandi opifici, ove lavorano donne, de' speciali ricoveri per accogliere in ogni giorno non festivo dalla mattina alla sera i bambini dell'uno e dell'altro sesso tanto lattanti che slattati sino all'età in cui possono essere ammessi agli asili di carità per l'infanzia.

Art. 2.º

All'allattamento de' bambini devono préstarsi le stesse madri nelle ore indicate dal Regolamento interno del Pio Istituto.

Ai bambini slattati viene dal Pio Istituto fornita una sopravveste uniforme durante la loro dimora nel Ricovero ed anche il necessario nutrimento nel modo prescritto dal Consiglio medico.

Art. 3.º

A parziale compenso delle spese di mantenimento e custodia dei bambini devono le rispettive madri corrispondere cinque centesimi per ogni giorno d'intervento al Pio Ricovero.

Nei casi di estrema povertà procedente da cause incolpabili da giustificarsi, il Pio Istituto fornisce esso stesso i pannolini occorrenti alla personale mondezza dei bambini e supplisce anche al quotidiano contributo dei cinque centesimi.

Art. 4.º

Per l'ammissione dei bambini occorre la presentazione della fede di nascita, oltre l'attestazione di qualche proba persona, da cui si conosca lo stato di povertà ed il genere di lavoro a cui sono applicate le madri ed il luogo ove dimorano lavorando.

Nell'ammissione dei bambini slattati si darà la preferenza a quelli che saranno stati allattati dalla propria madre.

Titolo Secondo

Costituzione e Rappresentanza dell'Opera Pia

Art. 5.º

L'Opera Pia di Maternità viene costituita e mantenuta:

- a) col prodotto di azioni annue nella misura di lire dieci per ciascuna azione;
- b) colle oblazioni eventuali e temporanee di denaro e di oggetti qualunque siano;
- c) con gratuite prestazioni d'opera;
- d) colle rendite patrimoniali di cui l'Opera Pia è già o sarà per venire in possesso.

Art. 6.º

Chi elargisce una somma capitale di L. 200 in denaro sonante od una rendita perpetua di lire 10 è dichiarato azionista a vita.

Art. 7.º

Le azioni sono obbligatorie per un anno: e se non vengono disdette nel mese di novembre di ciascun anno, si ritengono continuative per l'anno successivo.

Art. 8.º

Un Corpo collegiale e gratuito di persone nominate giusta l'art. 11.º del presente Statuto dirige il Pio Istituto e ne amministra il patrimonio e le rendite d'ogni specie, e si intitola Direzione del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri pei bambini lattanti e slattati in Milano.

Art. 9.º

La Direzione è composta di 7 membri da nominarsi dall'assemblea generale degli azionisti.

Art. 10.º

Tre membri della Direzione escono per turno di anzianità ogni anno. La sorte determina chi debba uscire nel primo anno, e così pure nel caso in cui vi siano individui di pari anzianità. L'uscita per turno colpisce indistintamente tutti i sette membri, ma ciascuno di essi può essere rieletto.

Gli anni si contano dall'una all'altra adunanza generale degli azionisti e non si fa luogo a surrogazione straordinaria di membri della Direzione durante l'anno, eccettuato il caso in cui quelli rimasti in carica fossero ridotti a meno di quattro.

Art. 11.º

Nel mese di aprile d'ogni anno viene convocata l'assemblea generale degli azionisti per la comunicazione e per l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi, per la nomina di due revisori del rendiconto annuo e per l'elezione di quelli fra i membri della Direzione che hanno cessato o cessano di farne parte.

Art. 12.º

Hanno diritto di intervenire all'adunanza generale con voto deliberativo tutti gli azionisti e contribuenti, purchè sieno maggiorenni, e che alla data dell'avviso di convocazione, da pubblicarsi almeno otto giorni prima della stessa, si trovino iscritti nell'apposito Elenco da tenersi a cura della Direzione.

Art. 13.º

L'adunanza è legale quando sieno presenti almeno dodici azionisti, oltre i membri componenti la Direzione. Nel caso di mancato intervento del numero legale si darà corso ad una seconda convocazione mediante apposito avviso, e si delibererà con qualsiasi numero degli azionisti intervenuti.

Art. 14.^o

Ogni azionista che non interviene personalmente all'adunanza può farsi rappresentare da un altro azionista mediante procura in iscritto, ma questi non avrà il diritto a più di due voti compreso il proprio, qualunque sia il numero delle procure di cui fosse munito.

Art. 15.^o

Ove trattisi di porre in discussione qualche modificazione allo Statuto organico e per la quale se ne può fare la proposta tanto dalla Direzione come da dieci azionisti, si esige l'intervento almeno di un terzo degli azionisti. Ove non si ottenga questo numero, si farà luogo ad una seconda convocazione da tenersi non meno di quindici giorni dopo, ed in questa si delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, e di questa condizione dovrà farsi espressa menzione nell'avviso di seconda convocazione.

Ogni modificazione allo Statuto non sortirà alcun effetto legale se non in seguito all'approvazione Sovrana da invocarsi espressamente dalla Rappresentanza dell'Opera Pia.

Art. 16.^o

La Direzione nella prima seduta successiva all'adunanza generale nomina il proprio Presidente fra i sette azionisti stati eletti dall'assemblea. Egli dura in carica sino alla convocazione della nuova adunanza annua degli azionisti.

Art. 17.^o

In assenza del Presidente lo supplisce il membro che ottenne il maggior numero di voti dall'adunanza degli azionisti, e nel caso di parità di voti lo supplisce il maggiore di età.

Art. 18.^o

Le deliberazioni della Direzione sono prese a pluralità di voti, e per essere legali si esige l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.

In caso di parità di voti è preponderante quello del Presidente o di chi lo supplisce.

Art. 19.^o

La Direzione ha il diritto di nomina del personale destinato a cooperare all'amministrazione, all'andamento sanitario e disciplinare dell'Opera Pia, tanto a titolo gratuito, come verso remunerazione o mercede.

Art. 20.^o

La stessa Direzione, giusta le norme prescritte dall'art. 30 e successivi del Regolamento 22 novembre 1862 sulle Opere Pie, nomina un proprio Tesoriere.

Art. 21.^o

L'ordinamento interno del Pio Istituto nei titoli di ammissione alle beneficenze che si impartiscono e pel suo pratico andamento in ogni sua parte viene determinato da appositi Regolamenti disciplinari da redigersi dalla Direzione e da sottoporsi alla superiore approvazione.

Milano, il 5 Marzo 1866.

VISTO
d'ordine di Sua Maestà.

Firenze, addì 26 Aprile 1866

Il Ministro
CHIAVES